

D.G.R. n. 83 del 19/01/2000: "D.M. 27 agosto 1999 n. 332. Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe. Provvedimento attuativo".

...omissis...

ELENCO N° 1

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale ha inteso approvare il sistema tariffario relativo ai presidi di cui all'elenco 1 del Nomenclatore, ritenendo che all'obiettivo di perseguire la migliore qualità possibile debbano ispirarsi anche le valutazioni riferite alla determinazione delle relative tariffe, e alla luce dell'art. 9 del D.M. citato, che consente alle Regioni di contrattare, con i soggetti erogatori modalità e condizioni di fornitura dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 in aggiunta e nel rispetto delle indicazioni già previste dal Regolamento di cui al D.M. medesimo.

La trattativa si è svolta sia livello nazionale che regionale.

In sede nazionale "... si è pervenuti ad un Accordo definito con le Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi a livello nazionale nella riunione del 23.11.1999 e ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità in data 1.12.1999 in cui sostanzialmente si è deciso:

- di fissare le tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999, ad importi corrispondenti al 80% delle tariffe indicate nello stesso elenco;
- di adottare modalità e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra regioni associate e Associazioni dei fornitori dei dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 del D.M. 332/99, ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello stesso decreto in modo tale che l'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/99 ...".

A livello regionale, con i rappresentanti regionali delle stesse Associazioni è stato sottoscritto un verbale nella riunione del 17.12.1999, il cui contenuto conferma ed integra quanto concordato nazionalmente ed è riportato nell'Allegato A, della delibera in argomento.

...omissis...

ALLEGATO A

Oggetto dell'incontro del 17 dicembre 1999: Modalità e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra Regioni associate e Associazioni di fornitori dei dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999 – art. 9 comma 1. Riprecisazione a livello regionale.

All'incontro, avvenuto a Palazzo Balbi, Sala Travi sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni dei fornitori dell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999, formalmente convocati con FAX prot. 11312/20252 del 7 dicembre 1999, risulta assente il rappresentante regionale dell'INAIL. Di seguito vengono riportate le 15 condizioni di fornitura aggiuntive già contrattate tra le Regioni associate e Associazioni dei fornitori dei dispositivi contenute nell'Accordo definito nella riunione del 23 novembre 1999 a Roma e ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 1 dicembre 1999, con le specificazioni regionali per la Regione Veneto riportate in grassetto sui singoli punti.

Tra la Regione Veneto,

e le sottoscritte Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi

ANPO, FIO-Confesercenti, ANA, AIISO, AIOC, FIOTO, ARHEA, RIZZOLI, INAIL, ANAP, FNAI, FEDERSAN

si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE CONTRATTATE TRA REGIONI ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N.1 DEL D.M. N.332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO

(l'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999).

1. **CONSEGNA DELLA SCHEDA-PROGETTO** - che contiene o accompagna il preventivo – indicante elementi identificativi:

- della Azienda fornitrice
- dell'Ente erogatore
- della prescrizione
- lo sviluppo a codice del Nomenclatore e i relativi importi
- la descrizione del dispositivo tecnico
- le eventuali osservazioni del tecnico competente.

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente. **Tale quota potrà in alternativa essere riportata in foglio aggiuntivo allegato alla scheda progetto.** Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda "fornitura-consegna", che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità", indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. **SCelta DI COMPONENTI CON MARCHIATURA CE** per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.

3. **ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVO CODIFICATO** attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.
4. **REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI ANOMALIE** verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.
5. **CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE**, per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture. **Da rivedere e riprecisare la % in seguito.**
6. In tale provvedimento viene deciso **DISPONIBILITA' A COLLABORARE** con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente Accordo. **A tal fine verranno previsti e programmati incontri periodici e definiti programmi di collaborazione.**
7. **PREVENTIVA COMUNICAZIONE** del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro o equivalente modalità autocertificativa.
8. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti. **A tal fine viene concordato la riduzione del 10% per le protesi acustiche, per i dispositivi ottici correttivi, per le calzature predisposte ortopediche di serie e per le carrozzelle standard. Per quanto riguarda i casi dichiarati urgenti dal prescrittore, sarà attribuita ogni possibile priorità.**
9. **DISPONIBILITÀ** a stabilire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione. **A tal fine viene confermata la disponibilità con l'individuazione di uno specifico elenco dei presidi entro febbraio 2000.**
10. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio per pazienti non deambulanti. **Per quanto riguarda gli ortopedici, i soggetti devono essere non trasportabili, su richiesta del medico prescrittore laddove è tecnicamente possibile.**
11. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione di interventi di addestramento domiciliare, **sempre per soggetti non trasportabili, su richiesta del medico prescrittore, laddove tecnicamente è possibile.**
12. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, tempi predeterminati di controllo e revisione del presidio fornito. **A tal fine viene confermata la disponibilità con l'individuazione di uno specifico elenco dei presidi entro febbraio 2000.**
13. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia, **per gli ausili tecnici per la deambulazione limitatamente al "telaio".**
14. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagrafico contabile, **da attuarsi, in via sperimentale, per la fatturazione tra Aziende ULSS e Ditte già in tal senso attrezzate.**

E' stata formulata dalle Associazioni presenti, la raccomandazione, da recepire possibilmente nell'atto deliberativo della Giunta regionale, che siano rispettati tassativamente da parte delle Aziende ULSS i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Il testo è stato nella stessa giornata sottoscritto dai rappresentanti delle seguenti Associazioni di fornitori: A.N.P.O., FIO Confesercenti, A.N.A., A.I.I.S.O., A.I.O.C, F.I.O.T.O., A.REHA, RIZZOLI; A.N.A.P., F.N.A